



Confederazione ANTEL - ASSIATEL – AITIC
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
riconosciuta ai sensi del D.M. 19.06.2006

Roma, 12 agosto 2013

Spett.le

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA "A. MIRRI"

Via Gino Marinuzzi, 3
90129 - PALERMO

Spett.le

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**

Piazza Ottavio Ziino, 24
90145 - PALERMO

Spett.le

**MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento Della Programmazione e dell'ordinamento del S.S.N.
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane**

Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 - ROMA

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - ctg. D - riservato ai soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

A.N.Te.L. - Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico. Formale invito con diffida.

La presente nel nome dell'ANTEl - Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, unita in confederazione con ASSIATEL e AITIC, rappresentativa della figura professionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico su tutto il territorio nazionale.

Si è appreso che in relazione all'espletamento del concorso pubblico in oggetto risultano ammesse a partecipare alla procedura, da parte di codesto Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai fini della copertura dei posti ivi previsti di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, **persone sprovviste del titolo abilitante**, in quanto munite di titoli non conformi a quelli previsti dalla vigente legislazione.



Confederazione ANTEL - ASSIATEL – AITIC
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
riconosciuta ai sensi del D.M. 19.06.2006

Si intende rimarcare, in proposito, che la disciplina da applicare, di cui al **D.P.R. n. 220/2001** e al vigente **C.C.N.L.**, stabilisce che per l'ammissione ai concorsi nel Sistema Sanitario Nazionale **è necessario il possesso dello specifico titolo rilasciato dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni**, ovvero che detto titolo sia stato conseguito in base al precedente ordinamento e riconosciuto **equipollente** ai sensi delle vigenti disposizioni (**D.M. 27.7.2000**) ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Nel caso di specie l'unico titolo da considerare valido per i posti da coprire indicati nei due bandi in oggetto è da individuarsi nella Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico ovvero titolo equipollente ai sensi del citato D.M. 27.7.2000.

Tra tali titoli non rientrano la Laurea in Biologia, in Chimica o in Tecnologie farmaceutiche o altri titoli rilasciati dalle Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche o Naturali.

Per vero, nel caso di specie, l'ammissione dei candidati non provvisti della laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico ovvero titolo equipollente ai sensi del citato D.M. 27.7.2000 risulta operata "con riserva" da codesto **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"**, come da **Deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 5.6.2013**, nelle more di acquisire parere del MIUR circa la sussistenza di una asserita valenza "assorbente" di alcuni dei titoli difforni in questione.

Orbene, con **sentenza n. 3330** depositata il **18.6.2013** il **Consiglio di Stato**, Sezione Terza, a definizione del giudizio promosso dall'**ANTEL** n. 6948/2011, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata del TAR Sardegna n. 557 del 2011 con la quale il Giudice di primo grado aveva affermato che la laurea in Biologia costituisce un titolo di studio superiore nello stesso campo in cui opera il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e, quindi, di presunto carattere "assorbente", nel senso che le materie dell'uno ricomprenderebbero le materie dell'altro, con un altrettanto asserito "maggiore livello di approfondimento".

Il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 3330/2013 ha dichiarato "improcedibile" il ricorso di primo grado proposto dall'**ANTEL**, per ragioni di mera forma, connesse alla pubblicazione della graduatoria definitiva, avverso cui non è stato



Confederazione ANTEL - ASSIATEL – AITIC
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
riconosciuta ai sensi del D.M. 19.06.2006

presentato un nuovo ricorso al TAR; tuttavia lo stesso Consiglio di Stato, nell'annullare la sentenza del TAR Sardegna, ha enunciato in sentenza principi fondamentali e favorevoli alla tesi sostenuta dall'ANTEL a tutela dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.

Infatti, il Supremo Giudice Amministrativo ha dato atto di quanto emerso nel corso dell'**istruttoria** espletata nel giudizio, riportando fedelmente nella motivazione quanto segue:

*"Il **Ministero della Istruzione** ha trasmesso il 30 gennaio 2013 la relazione in adempimento della ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 05789/2012, premettendo che la richiesta è pervenuta all'ufficio solo in data 23 gennaio 2013 e precisando che la competenza relativa alla normativa concorsuale nel comparto sanitario spetta al Ministero della salute, che tiene conto di eventuali provvedimenti di equipollenza di competenza del Ministero dell'istruzione di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica. Al riguardo si osserva che **"l'equipollenza o l'equiparazione ha sempre riguardato titoli universitari dello stesso livello; si è sempre esclusa, pertanto, l'interpretazione in base alla quale un titolo di livello superiore possa essere ritenuto assorbente rispetto ad altro titolo di livello inferiore"**. Si conclude nel senso che non può sostituirsi una laurea in biologia né di primo né di secondo livello al titolo specifico ai fini dell'esercizio della professione di tecnico di laboratorio biomedico. Il laureato triennale in Scienze biologiche può accedere all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Biologo Junior, mentre con le lauree specialistiche o magistrali così come con il Diploma di laurea del vecchio ordinamento, è consentita, previo superamento dell'esame di Stato, l'iscrizione all'Albo dei biologi."*

Conseguentemente, già nel giudizio amministrativo predetto il **MIUR** e il **Ministero della Salute** - all'uopo interpellati dal Consiglio di Stato - hanno fornito il loro concorde pronunciamento nel senso della **peculiarità della Professione del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico** e dell'**inesistenza di pretese "equipollenze" o "assorbenze con altri titoli.**

In ultima analisi, non si possono ammettere biologi, ovvero altre figure parimenti prive di titolo, a concorsi per tecnici di laboratorio, per le ragioni riportate.



Confederazione ANTEL - ASSIATEL – AITIC
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
riconosciuta ai sensi del D.M. 19.06.2006

Si è acquisita, dunque, la linea di condotta chiara e definitiva per le Amministrazioni nella materia in esame.

* * *

Tutto ciò premesso
si formula espresso

INVITO con DIFFIDA

a codesto spettabile Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" ad attenersi ai principi di cui sopra nella selezione ed adibizione di personale alle mansioni di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; con richiesta, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, di un sollecito ed auspicatamente positivo riscontro scritto, in ogni caso entro dieci giorni dalla ricezione della presente.

Con riserva di attivare, in caso di inerzia della P.A. predetta o di risposta insoddisfacente, ogni ulteriore iniziativa di legge dinanzi a tutte le competenti Autorità.

Con i migliori saluti.

Dott. Fernando Capuano
Presidente Nazionale ANTEL
Confederazione ANTEL-ASSIATEL-AITIC

Avv. Marco Croce
Servizio Legale ANTEL
Confederazione ANTEL-ASSIATEL-AITIC